11. PREVENZIONE DELLA MALADMINISTRATION, RPCT E TRASPARENZA (TRIENNIO 2025-2027)

Premessa

Nel presente paragrafo, predisposto dall'RPCT, vista e richiamata la determina Anac 1134/2017 (par. 3.5, pag. 43), la quale contempla la possibilità di adottare un documento unitario contenete le misure di prevenzione della corruzione proprie del MOG 231 e le misure integrative previste dal co.2-bis dell'art. 1 della L. 190/2012, si evidenziano le azioni implementate da PicenAmbiente S.p.a. per prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti ai rischi di maladministration.

Il fenomeno della maladministration va inteso in senso ampio rispetto alla prevenzione della corruzione in senso stretto di cui si occupa il MOG 231. Ed infatti, la legge n. 190 del 2012 fa riferimento ad un concetto **esteso di corruzione**, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Con la conseguenza che la responsabilità a carico dei soggetti interni esposti al rischio si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno della società (e, quindi, non-solo in suo vantaggio, come accade nel Modello 231), se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso.

Il presente Paragrafo si colloca nell'ambito delle iniziative previste dal "combinato disposto" della legge 6.11.2012, n. 190 e s.m.i., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Tali normative contemplano tra l'altro il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), di competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), di competenza di ciascuna pubblica amministrazione o di ogni altro soggetto tenuto al rispetto della normativa di riferimento.

Con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, ANAC ha recentemente approvato l'aggiornamento 2023 del PNA 2022 (delibera ANAC n. 7 del 17.01.2023). L'aggiornamento ha ad oggetto la sola parte speciale del PNA

2022 dedicata ai contratti pubblici, a seguito delle novità introdotte dall'entrata in vigore e dall'acquisita efficacia del D.lgs. n. 36/2023, al fine di fornire opportune indicazioni e chiarimenti per la predisposizione di **presìdi di prevenzione alla corruzione e di promozione della trasparenza**. Con il suddetto aggiornamento, l'Autorità ha svolto una disamina dei principali profili di complessità che emergono dalla nuova normativa, dovuti dalla presenza di numerose disposizioni derogatorie, e ha integralmente sostituito le indicazioni riguardanti le criticità, gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione già contenute nel PNA 2022, con gli opportuni adattamenti, modifiche e/o aggiornamenti.

Il Piano Anticorruzione è uno strumento contenente misure organizzative che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza potrà modificare qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurne l'idoneità. In particolare, il Piano potrà essere aggiornato per le seguenti ragioni: sopravvenute normative o provvedimenti ANAC, affidamento o sottrazione di funzioni, revisione dei processi organizzativi interni, esiti dei monitoraggi e dei report, proposte ad opera dei soggetti apicali delle varie aree di rischio interessate, segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti.

Il PNA 2022 richiama anche il PNRR – segnalando che da esso origina un *"…ingente flusso di denaro a disposizione delle PA… nonché significative … deroghe… ai processi di approvvigionamento e affidamento in seno alle stesse*" – e segnala di attenzionare nell'ambito del sistema anticorruzione e della trasparenza le novità previste dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" – richiedendo il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione. Il citato piano anticorruzione contiene orientamenti finalizzati a supportare i RPCT nel duplice ruolo di coordinatori della strategia della prevenzione della corruzione e cardini del collegamento fra la prevenzione della corruzione le altre sezioni di cui si compone il PIAO (paragrafo 3).

I paragrafi 4 e 5 del piano anticorruzione (PNA) contengono, invece, indicazioni per l'elaborazione dei PTPCT (o misure integrative MOG 231) e indicazioni per l'effettuazione del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione indirizzate a tutti i destinatari della normativa in materia di anticorruzione. Uno specifico paragrafo (par. 9) è dedicato, inoltre, alle sanzioni per mancata adozione del PTPCT e ai contratti pubblici.

La parte generale contiene, altresì, un approfondimento dedicato al divieto di pantouflage quale presidio anticorruzione.

Il PNA approvato con delibera Anac n. 7 del 17.01.2023 privilegia inoltre una **nozione ampia di valore pubblico** intesa come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, dei destinatari di una politica o di un servizio. Si tratta di un concetto che non va limitato agli obiettivi finanziari/monetizzabili ma comprensivo anche di quelli socio-economici, che ha diverse sfaccettature e copre varie dimensioni del vivere individuale e collettivo. Ciò implica, secondo Anac, che, nella mappatura dei processi, occorre considerare anche quelli eventualmente

correlati agli obiettivi di valore pubblico e verificare se gli stessi siano presidiati da misure di prevenzione della corruzione.

Appare inoltre utile rammentare che la materia della **prevenzione della corruzione** è inoltre legata al sistema amministrativo della **prevenzione antimafia**, di cui al **D.Lgs. n. 159/2011** (c.d. codice antimafia).
Ciò emerge con chiarezza dall'analisi della disciplina degli **appalti pubblici**, in cui le esigenze di prevenzione della corruzione e di contrasto alla criminalità organizzata impongono un sistema che consenta alla P.A. di escludere dal mercato delle commesse pubbliche le imprese legate ad organizzazioni criminali. Le mafie, invero, attraverso il florido e redditizio mercato degli appalti pubblici, tentano di infiltrarsi nel tessuto economico e nelle istituzioni, distorcendo la concorrenza e danneggiando le imprese rivali e l'intero sistema economico.
Il rapporto tra disciplina anticorruzione e normativa antimafia emerge già ad una prima analisi e confronto tra gli istituti *white list* prefettizie e delle interdittive antimafia.
Lo strumento delle white list prefettizie è disciplinato dall'art. 1 co. 52 e ss. L. 190/2012, come successivamente modificata dal d.l. n. 90/2014. Si tratta in particolare di un elenco di fornitori, predisposto e tenuto presso ogni Prefettura e consultabile attraverso una banca dati nazionale, in cui vengono iscritte (per una durata di 12 mesi) le imprese considerate virtuose e, di conseguenza, affidabili, in quanto non esposte al rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa.
Dal 2014, è previsto l'obbligo, per le P.A. che intendono affidare contratti pubblici nei settori considerati maggiormente a rischio, di effettuare uno *screening* preventivo degli operatori economici (anche al fine di velocizzare le procedure di affidamento) ed utilizzare *white list* per acquisire la documentazione antimafia liberatoria, necessaria ai fini dell'affidamento delle commesse pubbliche alle imprese.
Al fine di ottenere l'iscrizione nella *white list* e partecipare alla gara, atteso il rischiamo che la norma fa all'art 92 co. 2 e 3 del Codice antimafia, l'impresa deve soddisfare due condizioni:

- in primo luogo, non devono sussistere cause di decadenza, sospensione o divieto ex art 67 del *Codice antimafia*;
- secondariamente, non devono risultare tentativi di infiltrazione nell'impresa da parte della criminalità organizzata, in base agli indici rilevatori (c.d. "reati spia") previsti dagli artt. 84 e 91 del *CAM*.

Con il termine interdittiva antimafia si fa riferimento all'effetto (appunto, interdittivo) eventualmente determinato dalla comunicazione e dall'informazione antimafia, due distinte *species*, appartenenti al *genus* "documentazione antimafia", disciplinati rispettivamente nei commi 2° e 3° dell'art. 84 del *codice antimafia*. Questi due provvedimenti, di competenza prefettizia, possono difatti concludersi con una pronuncia liberatoria, che cioè certifica l'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell'impresa, o con una pronuncia interdittiva, che invece accerta la presenza di tale tentativo di ingerenza.
La comunicazione antimafia (interdittiva o liberatoria) è un accertamento vincolato, attraverso il quale si attesta la sussistenza o meno di cause di decadenza, sospensione o divieto ex art. 67 Codice antimafia.

L'informazione antimafia (interdittiva o liberatoria), invece, a tale primo profilo vincolato, aggiunge una valutazione discrezionale, sempre di competenza del Prefetto, sulla sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa nell'impresa[1].

Costituiscono fenomeni corruttivi:

A) i reati di corruzione in senso proprio previsti e puniti dagli artt. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari);

B) tutti i reati di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale[2];

C) qualunque situazione in cui il corretto funzionamento della pubblica amministrazione sia alterato dal perseguimento di fini privati;

D) qualunque situazione in cui il corretto funzionamento della pubblica amministrazione sia alterato da indebite pressioni provenienti dall'interno della pubblica amministrazione (funzionari, amministratori, rappresentati sindacali, esponenti di altre amministrazioni) ovvero dall'esterno dell'amministrazione;

E) qualunque tentativo di alterazione del corretto funzionamento della pubblica amministrazione, dell'indipendenza decisionale dei suoi organi, della separazione tra ambito decisionale politico ed amministrativo di cui alle lettere precedenti, ancorché non produca alcun effetto concreto.

La neutralizzazione della corruzione implica:

1) l'analisi del rischio corruttivo (da intendersi come sopra meglio specificato);

---

[1] Le interdittive antimafia assurgono a provvedimenti di confine che segnano l'efficacia preventiva dell'agire amministrativo nell'ottica della tutela dell'ordine pubblico di mercato. Lo strumento dell'interdittiva antimafia rappresenta il più pervicace mezzo di prevenzione, a disposizione della Pubblica Amministrazione, per far fronte al pericolo di infiltrazione mafiosa in ambito economico e, più nello specifico, degli appalti pubblici. La natura di tali misure è squisitamente preventiva, volta ad impedire l'inquinamento del mercato pubblico, senza che sia richiesto l'accertamento di granitico materiale probatorio. Se inizialmente il novero dei soggetti raggiungibili da tale provvedimento era estremamente limitato, nel corso del tempo si è sempre più espansa la capacità di applicazione di tale misura, sia con riferimento ai soggetti direttamente interessati che con riferimento al genere di attività sottoponibili ad interdittiva. Spesso, infatti, l'applicazione delle misure interdittive antimafia prescinde dal diretto coinvolgimento del soggetto nelle dinamiche mafiose, essendo sufficiente, per giustificare l'applicazione del provvedimento, il mero tentativo di infiltrazione, da valutarsi anche in termini ''sociologici'', secondo le caratteristiche del luogo. Il Codice Antimafia ha provato ad enucleare, negli artt. 84 e ss., alcuni degli elementi dai quali possa essere tratta la valutazione di infiltrazione che il Prefetto deve operare per dar luogo al provvedimento negativo. Tuttavia, l'opera successiva congiunta della giurisprudenza amministrativa e delle fonti interne all'Amministrazione pubblica hanno dato vita ad un articolato sistema che prova a sottrare l'attività provvedimentale in esame all'arbitrio, individuando parametri il più possibile oggettivi, sulla cui base ancorare il giudizio amministrativo finale. A questo proposito, contribuiscono alla determinazione finale tutti i fattori idonei ad indurre una valutazione oggettiva sul tentativo di infiltrazione secondo una logica probabilistica che tenga in considerazione anche i fenomeni di condizionamento latente e d'influenza territoriale: rapporti di parentela, inserimento in contesti di illegalità, provvedimenti giudiziari (anche cautelari) sia sfavorevoli che favorevoli e procedimenti di prevenzione. Sono questi tutti indici che l'Autorità è chiamata a prendere in considerazione nel giudizio complessivo procedimentale.

[2] Art. 314. - Peculato; Art. 316. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 316-bis. - Malversazione a danno dello Stato; Art. 316-ter. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art. 318. - Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari; Art. 319-quater. - Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 320. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; Art. 321. - Pene per il corruttore; Art. 322. - Istigazione alla corruzione; Art. 322-bis. - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; Art. 323. - Abuso di ufficio; Art. 325. - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio; Art. 326. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio; Art. 328. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione; Art. 329. - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; Art. 331. - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; Art. 334. - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa; Art. 335. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

2) la valutazione del rischio;

3) l'individuazione di adeguati interventi organizzativi, commisurati alle risultanze dell'analisi e delle valutazioni e rapportati alle effettive possibilità che si verifichi la condotta riprovevole, volti a prevenire il rischio corruttivo;

4) la modifica degli interventi organizzativi in relazione alle esigenze di prevenzione emerse durante la prima applicazione del piano e dei feedback ricevuti.

5) prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

6) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

7) monitorare i rapporti tra la società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti di PicenAmbiente S.p.a.;

8) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

*

Fermo quanto sopra, si rendono necessarie le seguenti precisazioni che impediscono l'applicazione *tout a court* della normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e inconferibilità/incompatibilità degli incarichi alla PicenAmbiente S.p.a.

La PicenAmbiente S.p.a. è una società mista pubblica-privata di Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato (PPPI), concessionaria del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nei 29 comuni soci affidanti, ai sensi e per gli effetti della procedura di gara ad evidenza pubblica espletata con doppio oggetto riguardante la selezione del socio privato partner industriale del PPPI, affidataria in concessione (ex art. 30 del D.lgs.vo 163/2003) del Servizio Pubblico Locale di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attività connesse e correlate di cui all'oggetto sociale (CIG 3875269524).

La PicenAmbiente S.p.a. è stata costituita nell'anno 1998 ai sensi dell'articolo 22 della Legge 142/09 (a seguito di una gara ad evidenza pubblica) da 14 Comuni "Costituenti": attualmente conta nella sua compagine societaria 29 Comuni, coincidente con il proprio bacino territoriale di riferimento, rappresentati da 22 soci Enti pubblici che detengono il 50,4% e da tre soci privati che detengono il restante 49,6%.

Ai sensi dello statuto societario il PPPI PicenAmbiente S.p.a. è una società a maggioranza di capitale pubblico, ricadente – ai sensi del TUSPP D.lgs.vo 175/2016 – nell'ambito delle "società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 2 lett. n) del TUSPP, in quanto è una società partecipata direttamente

da Comuni e da una Unione di Comuni, a capitale maggioritario pubblico, non soggetta a Controllo Pubblico come definito all'art. 2 lett. m) e b) del TUSPPP, poiché:

- nessun socio pubblico/comune/ente può esercitare i poteri di controllo ai sensi delle tre fattispecie (situazioni) descritte all'art. 2359 del C.C.
- non sussiste controllo da parte delle pubbliche amministrazioni socie che hanno la maggioranza del capitale sociale, in quanto non esiste alcuna norma di legge, non esiste alcuna norma statutaria e non esiste alcun patto parasociale tra i soci pubblici che preveda che "per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale della PicenAmbiente S.p.a. è necessario il consenso unanime di tutti i soci pubblici", che ne condividerebbero il controllo.
- l'art. 29 dello statuto la PicenAmbiente S.p.a. uniforma la propria attività (e costantemente se ne attiene) ai principi dell'economia di mercato e dell'interesse economico della Società stessa e dei suoi soci.

Il criterio di tale qualificazione è stato ulteriormente confermato dall'evoluzione della giurisprudenza del Consiglio DI Stato sul Controllo pubblico (da ultimo, v.si sentenza della Sezione V del Consiglio Di Stato del 10 marzo 2023 n. 2543). Per il Consiglio di Stato, perché si realizzi una situazione di controllo pubblico congiunto, è necessario che questo risulti da atti o accordi che vincolino i soggetti pubblici all'esercizio congiunto delle loro prerogative o, quanto meno, che sia dimostrato un comportamento concludente dei soci pubblici orientato in tal senso.

La società mista pubblica – privata PicenAmbiente S.p.a. ha sempre svolto fin dalla sua costituzione in via prevalente la gestione integrata in concessione dei rifiuti urbani e assimilati quale servizio pubblico locale di rilevanza economica, ivi compresi la gestione dei rifiuti speciali, attività nel loro complesso di pubblico interesse ai sensi dell'art. 178 del D.lgs.vo 152/2006, nonché tutte le altre attività di libero mercato nel settore della gestione e trattamento dei rifiuti, infatti può effettuare attività accessorie e complementari sia direttamente che tramite società controllate/collegate.

In un'ottica di miglioramento e di rafforzamento del Sistema 231 esistente e di adeguamento alla normativa anticorruzione e al Codice della Trasparenza, PicenAmbiente S.p.a. intende confermare e sviluppare costantemente la cultura della legalità e della trasparenza dei propri processi organizzativi e dei risultati della propria attività ed in tal senso dà seguito alla predisposizione del PTPCT.

Per quanto concerne i profili di interesse per le altre "società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche" disciplinati dal TUSPP di cui al D.lgs.vo 175/2016, si specifica quanto segue.

La PicenAmbiente S.p.a. è conforme al disposto del comma 1 dell'art. 3 del TUSPP, in quanto è una società costituita in forma di società per azioni. La partecipazione del Comune è conforme al disposto del comma 2 dell'art. 4 del TUSPP, in quanto svolge la gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato

con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, ovvero la PicenAmbiente S.p.a. è titolare della concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei Comuni soci o degli Enti Pubblici soci.

Ai sensi del comma 16 dell'art. 11 del TUSPP, non è necessario che il Comune di San Benedetto del Tronto o l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, aventi ciascuno una partecipazione superiore al 10% del capitale, proponga agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10, in quanto:

- Il trattamento economico annuo onnicomprensivo che corrisponde agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, son di gran lunga inferiori al limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, ecc., così come del resto periodicamente comunicatovi. Altresì si precisa che non sono in essere, a favore degli amministratori, parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente.
- La società non ha nel proprio organico, personale inquadrato come "Dirigente".

La società è altresì già conforme alle disposizioni dell'art. 17 comma 1, in quanto nella PicenAmbiente S.p.a., quale società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota di partecipazione al capitale del soggetto privato è nettamente superiore (49,5%) al minimo previsto del 30% (tra l'altro il proprio statuto prevede un minimo del 40% del capitale – art. 5) e la selezione del socio privato si è svolta, all'epoca, con una procedure di gara ad evidenza pubblica conforme all'attuale norma dell'articolo 5, comma 9, del D.lgs.vo n. 50/2016 avente ad oggetto, al contempo, l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di concessione oggetto dell'attività della società mista, ovvero il Comune di San Benedetto del Tronto ha espletato nell'anno 2011 una gara ad evidenza pubblica "a doppio oggetto", PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO PARTNER INDUSTRIALE AL 49,59 % E L'ATTRIBUZIONE DI SPECIFICI COMPITI OPERATIVI DELLA PICENAMBIENTE S.P.A. – SOCIETÀ MISTA A MAGGIORANZA PUBBLICA (PPPI), AFFIDATARIA IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED ATTIVITÀ CONNESSE E CORRELATE DI CUI ALL'OGGETTO SOCIALE CIG 3875269524, adottando la procedura ristretta ai sensi degli artt. 3 e 55 del D.Lgs. 163/2006, tenendo conto delle Comunicazioni interpretative della Commissione 2007/C-6661del 5 febbraio 2008 e 2006/C-179 del 1 agosto 2006 e il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi e dei criteri indicativamente riportati nel bando di gara, poi specificati nella successiva lettera invito.

Tra l'altro per la partecipazione alla gara il socio privato doveva possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali e regolamentari in relazione alla gestione dei rifiuti per cui la società è stata costituita (iscrizioni Albo Gestione Rifiuti, ecc.).

All'avviso pubblico e alla documentazioni di gara conseguente sono stati allegati, tra l'altro lo statuto societario (non vi sono accordi parasociali), nonché lo schema completo di contratto del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne hanno costituito parte integrante. Il bando di gara ha – tra l'altro – nel dettaglio specificato l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione hanno incluso, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento e/o relativi all'innovazione.

Nella PicenAmbiente S.p.a. il bando di gara ha previsto e lo statuto prevede espressamente che la durata della partecipazione privata alla società, è pari alla durata della concessione, nonché sono espressamente specificati i criteri e le modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione (art. 28 bis). Lo statuto societario della PicenAmbiente S.p.a. prevede altresì meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

Si specifica infine che lo statuto societario della PicenAmbiente S.p.a.:

- non contiene alcuna clausola, in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile, al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;
- prevede – all'art. 5 – l'emissione di due tipologie di categorie di azioni:
  - Azioni della Categoria "A", che possono essere assegnate esclusivamente agli Enti pubblici locali, singoli o associati, che affidano il servizio della gestione integrata dei rifiuti alla Società; tali azioni attribuiscono i diritti amministrativi che il presente statuto riserva ai soci Enti pubblici; tale categoria di azioni non può superare il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale;
  - Azioni della Categoria "B", che possono essere assegnate esclusivamente ad Imprese private, in forma individuale o collettiva, che operano nel settore della gestione integrata dei rifiuti e/o attività affini e/o complementari, che hanno i requisiti analoghi e/o affini e/o simili alle attività della Società stessa, e che devono essere scelte mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica nel rispetto delle normative vigenti in materia di servizi pubblici locali; tali azioni attribuiscono i diritti amministrativi che il presente statuto riserva ai soci privati, ed i doveri di cui al presente articolo ed all'articolo che segue; tale categoria di azioni non può essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale. Hanno diritto di acquisire le azioni di Categoria "B" solo le Imprese private selezionate con procedura di gara ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità del socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi/prestazioni accessorie connessi alla gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti. La durata del loro rapporto di

partenariato pubblico privato istituzionalizzato (PPPI) con la Società non può eccedere la durata dell'affidamento del servizio stabilita dagli Enti pubblici nel bando di gara e comunque secondo le condizioni di aggiudicazione della stessa. Al termine dell'affidamento del servizio, gli Enti locali soci rinnovano le procedure di selezione dell'Impresa privata socia per l'affidamento del servizio alla Società, mediante procedura di gara a "doppio oggetto" ad evidenza pubblica, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.

Nella PicenAmbiente S.p.a. non esistono tra i soci alcun e nessun patto parasociale.

Per quanto concerne i profili e adempimenti di cui all'art. 21 "Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali" del TUSPP, la PicenAmbiente S.p.a. risulta conforme non avendo mai riportato risultati d'esercizio di bilancio negativi, così come non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 24 e 25 del TUSPP.

*

Alla normativa sulla prevenzione della corruzione si affiancano, facendo parte del medesimo progetto legislativo, anche il D.lgs. 33/2013 (in materia di trasparenza, v. infra) e il D.lgs. 39/2013 (in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, v. infra).

Lo scorso 03.02.2022 l'Autorità anticorruzione (Anac) ha pubblicato gli *"Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022"* al fine di indicare alle organizzazioni i necessari contenuti dei Piani di prevenzione della corruzione da aggiornare entro il 30.04.2022. Il presente paragrafo intende recepire le novità normative ed interpretative proposte dall'Autorità, formalizzando altresì le regole comportamentali di buone prassi amministrative utili a favorire la diffusione della cultura dell'etica e dell'integrità e, soprattutto, individuare misure, anche di carattere generale, che assicurino di ridurre sensibilmente il rischio di corruzione in senso lato.

Nel processo di aggiornamento del presente Piano si è tenuto conto delle risultanze dell'attività condotta nel corso dei precedenti anni di attuazione dello stesso e del fatto che nel corso degli anni 2020 e 2021 non sono stati riscontrati fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative. In particolare, si evidenzia che:

a) al RPCT non sono pervenute segnalazioni di possibili fenomeni corruttivi;

b) non sono state irrogate sanzioni e non sono state rilevate irregolarità da parte degli organi esterni deputati al controllo contabile.

RPCT (Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza)

Le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex lege n. 190/2012 sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e sono adottate **dall'organo di indirizzo della società**, individuato nel Consiglio di Amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti, coinvolto attivamente, tramite flussi e indagini interne, nel processo di attuazione della normativa, definendo gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione ed **approvando annualmente** l'aggiornamento del Presente paragrafo.
L'approccio metodologico utilizzato si basa principalmente sulle seguenti attività:

- Mappatura dei processi e identificazione delle aree a rischio;
- Valutazione del rischio;
- Individuazione delle misure di prevenzione;
- Monitoraggio.

Requisiti della nomina: Nel provvedimento di conferimento dell'incarico di RPCT devono essere specificati aspetti quali la durata (congruente) dell'incarico, le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste, in considerazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 12 e 14, della legge n. 190 del 2012.
In caso di temporanea assenza del RPCT, l'organizzazione si riserva la individuazione del sostituto del RPCT.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nominato dal CDA con atto del 08.08.2019, è l'Amministratore Delegato, **Dr. Leonardo Collina**.

Il soggetto nominato non si trova in situazioni di conflitto di interesse in relazione ad altre funzioni svolte, oltre quella di RPCT, atteso che, in particolare, si è scelto di far convergere le azioni di verifica e controllo con buona parte delle azioni già di competenza dell'Organismo di Vigilanza, per le medesime incombenze. Ciò è del resto consentito dai citati orientamenti i quali suggeriscono che "… *nel PTPCT o nell'apposita sezione del PIAO, sono definite le modalità di collaborazione tra RPCT e gli altri soggetti della struttura per la fase di controllo e monitoraggio sull'attuazione delle misure previste. Ciò consente di individuare le eventuali modifiche da apportare alle misure già adottate, anche alla luce di segnalate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione*" (Pag. 9/61 "Orientamenti ANAC" del 03.02.2022).

Il RPCT attende alle seguenti principali funzioni:

- redige la proposta di PTPCT;

- definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua, previa proposta dei dirigenti e responsabili di settore, il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- verifica l'attuazione del PTPCT;
- propone modifiche del PTPCT, anche in corso di vigenza dello stesso, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente;
- Mantiene aggiornato il sistema di prevenzione della maladministration (risk assessment e action plan);
- Mantiene aggiornato il sistema di prevenzione della maladministration (risk assessment e action plan, v.si *infra*);
- Definisce procedure appropriate per la prevenzione;
- Gestisce I flussi interni atti a garantire che gli apicali aziendali contribuiscano a mantenere aggiornato l'insieme dei dati suscettibile di trasparenza;
- Concorda con l'OdV la **formazione e informazione** i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- Si coordina con l'OdV per la relazione annuale al CDA sull'anticorruzione e sulla trasparenza;
- Cura la eventuale diffusione dei Codici di comportamento all'interno della Società e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- Segnala all'Ufficio per i procedimenti disciplinari eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- Informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- Presenta comunicazione alla competente procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa e /o danno erariale;
- Si relaziona con i principali apicali aziendali perché sia mantenuto aggiornato il sito internet della società deputato alle pubblicazioni di dati e informazione oggetto di Trasparenza.
- Verifica e chiede delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti potenzialmente a rischio corruzione e illegalità.
- Richiede ai dipendenti che hanno istruito un procedimento (come bandi di gara o concorsi di selezione del personale) di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale.
- Effettua, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio dell'azienda al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

- deve dare tempestiva comunicazione, al Consiglio di Amministrazione della società, di aver subito eventuali condanne di primo grado prese in considerazione nel decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, art. 7, comma 1, lettera da a f) nonché quelle per i reati contro la pubblica amministrazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verificherà periodicamente, almeno una volta all'anno, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi anti-corruzione programmati, rilevando gli eventuali scostamenti.
L'efficacia delle misure adottate sarà valutata sulla base delle verifiche eseguite e sugli esiti dei monitoraggi periodici relativi a:

- rispetto dei tempi procedimentali nello svolgimento delle attività a rischio
- tipologia, frequenza di eventi o "pericoli" di comportamenti corruttivi rilevati nel periodo, dei relativi provvedimenti assunti nei confronti del personale;
- rapporti intercorsi con i soggetti esterni.

Valutate le informazioni raccolte, entro il 15 dicembre di ogni anno, o alle diverse scadenze eventualmente previste dall'Autorità, il Responsabile della Prevenzione redige una relazione sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate, ai sensi dell'art. 1 c. 14 L. 190/2012 che costituirà la base per l'emanazione del nuovo Piano di prevenzione della corruzione. La Relazione annuale dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale.

La società, ove venga a conoscenza di tali condanne da parte del RPCT interessato o anche da terzi, è tenuta alla revoca dell'incarico di RPCT con atto motivato, tempestivamente comunicato all'ANAC.
In caso di assenza temporanea o improvvisa assenza l'organizzazione provvederà tempestivamente a nominare un sostituto, con garanzia di indipendenza e autonomia. Quando l'assenza si traduce in una vera e propria *vacatio* del ruolo di RPCT è compito dell'organo di indirizzo attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico.

Referenti

PicenAmbiente S.p.a. non ha individuato "Referenti" per la prevenzione della corruzione. Queste figure, sia ai fini della prevenzione della corruzione, sia ai fini della trasparenza, coincidono con **i soggetti apicali delle varie aree di rischio interessate, cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati**, in un'ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne, ai fini dell'effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza.
Tali soggetti collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione al fine di garantire l'osservanza del Piano ed in particolare:
a) verificano l'effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione relativamente alle attività di competenza;

b) garantiscono la diffusione dei contenuti delle iniziative formative svolte a livello centrale o la promozione di eventi formativi presso le proprie Direzioni;
c) a partire dalla data di adozione del presente Piano riferiscono, di norma semestralmente e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, al Responsabile della prevenzione della corruzione sullo stato di applicazione del Piano nell'ambito della struttura di competenza segnalando le criticità ed eventualmente proponendo l'adozione di misure specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse.
La violazione delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare, secondo quanto specificamente previsto nel codice sanzionatorio adottato in seno al MOG 231.
Tutti i dipendenti, anche privi di qualifica apicale e/o dirigenziale, mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.
I referenti, in caso di anomalia o criticità, e comunque semestralmente, devono attivare apposita segnalazione formale al responsabile.

Contesto

Attraverso l'analisi del contesto, la società acquisisce le informazioni necessarie ad identificare i rischi corruttivi che lo caratterizzano, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione ed attività (contesto interno).

Riguardo al contesto, il PNA approvato con delibera Anac n. 7 del 17.01.2023 rammenta, per il contesto esterno, di acquisire e interpretare, in termini di rischio corruttivo rispetto all'ente di appartenenza, sia le principali dinamiche territoriali o settoriali, sia le influenze o pressioni di interessi esterni cui la società potrebbe essere sottoposta. Vengono così in rilievo, ad esempio, i dati relativi a: contesto economico e sociale; presenza di criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso; reati di riciclaggio, corruzione, concussione, peculato; informazioni acquisite con indagini relative agli stakeholder di riferimento; criticità riscontrate attraverso segnalazioni esterne o risultanti dalle attività di monitoraggio. Per il contesto interno, Anac indica che la selezione delle informazioni e dei dati deve essere funzionale sia a rappresentare l'organizzazione, dando evidenza anche del dato numerico del personale, presupposto per l'applicazione delle misure semplificatorie previste dal legislatore, sia ad individuare quegli elementi utili ad esaminare come le caratteristiche organizzative possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione. Non ci si deve limitare, pertanto, ad una mera presentazione della struttura organizzativa ma vanno considerati elementi tra cui: la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità attribuite; la qualità e quantità del personale; le risorse

finanziarie di cui si dispone; le rilevazioni di fatti corruttivi interni che si siano verificati; gli esiti di procedimenti disciplinari conclusi; le segnalazioni di whistleblowing.

La società ricorre a fonti ufficiali ed aggiornate per l'analisi del contesto esterno.

Nell'ambito dell'analisi del contesto esterno sono stati analizzati i seguenti aspetti che possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi:

- variabili culturali;
- variabili sociali ed economiche del territorio;
- variabili criminologiche;
- osservazioni dalla cittadinanza/utenza.

Riguardo alle variabili criminologiche sono attenzionate le principali fonti di riferimento:

- relazioni annuali ANAC (https://www.anticorruzione.it/-/relazione-annuale-2023): l'ultima disponibile è datata 08.06.2023 dove l'Autorità, tra le criticità rilevate, "*segnala rilevanti anomalie nella definizione dei criteri qualitativi di natura discrezionale nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa"* e "*…Per quanto attiene all'ambito dei servizi pubblici locali, l'Autorità ha svolto la propria attività ispettiva, in particolare, nei settori del trasporto pubblico locale (e della raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti urbani), rilevando, in entrambi i casi significative criticità, ma anche la disponibilità degli enti interessati ad attivarsi tempestivamente per il pieno adeguamento delle procedure alle norme di riferimento…."*; nella relazione annuale Anac 2021 (presentata alla camera dei Deputati il 23.06.2022), l'Autorità evidenziava, in particolare, le novità normative introdotte con l'emanazione dei decreti legge c.d. "Semplificazione" (n. 76/2020 e n. 77/2021) che hanno avuto un impatto sul settore dei contratti pubblici sul piano delle procedure di affidamento, in quanto le previste deroghe temporanee all'art. 36, d.lgs. n. 50/2016, con riferimento agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, hanno determinato un maggiore ricorso da parte delle stazioni appaltanti agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate, con una crescita costante della quota di affidamenti aggiudicati secondo tali modalità procedurali[3];
- documenti ufficiali del Governo, relazioni ministeriali e degli organi di polizia

Particolare attenzione è stata dedicata a comportamenti traducibili in

- Frazionamenti artificiosi degli importi degli affidamenti.
- Assenza di controlli adeguati all'affidamento di lavori, servizi e forniture.

[3] Per quanto concerne la materia dei controlli sugli operatori economici partecipanti alle procedure di gara, nell'audizione del 12 aprile 2022, l'Autorità ha segnalato l'importanza di una riflessione del legislatore in ordine al tema del titolare effettivo della persona giuridica partecipante alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, evidenziando come tale figura sia già oggetto di diverse previsioni normative nelle discipline in materia di antimafia e di riciclaggio, essendo tuttavia, necessario valutarlo come aspetto rilevante anche nelle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici dove le compagini societarie spesso costituiscono schermi a soggetti che non potrebbero partecipare alle stesse.

- Favoritismi in sede di valutazione dei candidati (per selezioni del personale) degli operatori economici (per affidamenti).

Per il 2025 sono adottate/confermate le seguenti principali misure:

- MOG 231, Codice etico;
- Procedure interne.

Per quanto concerne le osservazioni dalla cittadinanza/utenza, al fine di raccogliere suggerimenti ed osservazioni dalla società civile tutti coloro che intendano produrre segnalazioni, osservazioni e proposte utili alla stesura del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027 possono inviare comunicazioni entro la fine del mese di dicembre di ogni anno all'indirizzo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Relativamente al contesto interno, le principali aree di rischio individuate sono:

- Direzionale
- Acquisti e Applicazione del codice appalti (ove applicabile per PicenAmbiente S.p.a., Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato, in esimente ex art. 17, co 7 decreto Madia)
- Amministrazione Finanza e Contabilità
- Gestione e Amministrazione del Personale
- Sistemi Informativi IT
- Rapporti/comunicazioni con i soci pubblici
- Gestione convenzioni (Si tratta di tutte le attività di tipo commerciale legate alla stipula e revisione delle Convenzioni con gli enti locali, con particolare riferimento all'affidamento di servizi cosiddetti "extra")
- Gestione della riscossione della tariffa rifiuti (TARI)
- attività di tipo commerciale legate alla stipula e revisione delle Convenzioni con gli enti locali, con particolare riferimento all'affidamento di servizi cosiddetti "extra"

Per ciascun processo è riportato l'indicatore di rischio (v. anche matrice di rischio 231).

Il contesto interno è ulteriormente sondato attraverso la ciclica analisi di un campione rappresentativo di questionari per le indagini interne, implementate dall'OdV e dal RPCT nell'ambito della generale attività di prevenzione della maladministration (cfr. L. n. 190/2012) e dei reati di cui al Mog 231 aziendale.

Il contesto interno è periodicamente monitorato in considerazione delle verifiche afferenti la prevenzione del conflitto di interesse/obblighi di comunicazione e di astensione, quella dell'inconferibilità di incarichi, il monitoraggio dei tempi procedimentali, le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti (c.d. whistleblower).

Tale strumento risponde a quanto deliberato lo scorso 03.02.2022 dall'Autorità nell'ambito degli "orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza", invitando le organizzazioni interessate a recepire le indicazioni ivi contenute. Tra queste, rilevano le indicazioni relative alle attività di monitoraggio e riesame volte a documentare – con frequenza almeno annuale – le verifiche inerenti all'attuazione e, più in generale, l'idoneità delle singole misure di prevenzione del rischio "corruzione" e "maladministration" implementate dall'azienda.

Il riesame - secondo quanto raccomandato da ANAC nei citati orientamenti - deve riguardare tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter "... individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio".

Trasparenza

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, di attuazione dell'articolo 1, comma 35 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" risponde all'esigenza di assicurare la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche per mezzo della tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime.

Il RPCT provvede annualmente a verificare i dati pubblicati sul sito.

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:

- La qualità.
- L'integrità.
- Il costante aggiornamento.
- La completezza.
- La tempestività.
- La semplicità di consultazione.
- La comprensibilità.
- L'omogeneità.
- La facile accessibilità.
- La conformità ai documenti originali.
- L'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità

Il RPCT svolgerà annualmente la funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione da parte da parte dei soggetti obbligati, predisponendo apposite segnalazioni in caso di riscontrato mancato o ritardato adempimento.

La violazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni e dei dati da pubblicare sul sito web sono sanzionabili nei modi e nelle forme previste dal combinato disposto del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., del D.lgs. 39/2013 e della l. 190/2012 e s.m.i.

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito web e sono mantenuti aggiornati. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di almeno 5 anni e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali (riferimenti e approfondimenti in **Allegato 1 della Delibera Civit 50/13**, contenente il quadro complessivo degli obblighi di pubblicazione ex D. lgs 33/13, il quale riporta una serie di informazioni utili allo scopo: le macro famiglie (sottosezione livello 1) e le tipologie (sottosezione livello 2) dei dati, che riprendono l'articolazione definita dall'allegato 1 del Dlgs 33/13; l'ambito soggettivo di applicazione; il riferimento normativo; la denominazione dei singoli obblighi; la specificazione dei relativi contenuti e la frequenza di aggiornamento richiesta).

La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. Trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5.

Macro Aree di rischio esposte alla maladministration

Nell'ambito dell'attività d'analisi della società, sono individuate delle Aree attraverso le quali si estrinseca l'attività societaria. Per ogni Area è individuato un Responsabile di Servizio, come da organigramma.

Ogni Responsabile, per l'area di rispettiva competenza:

- Partecipa al processo di gestione del rischio, garantendo la puntuale comunicazione dei flussi informativi al RPCT;
- Vigila sull'osservanza del Codice etico e del presente P.T.P.C.T. e segnala eventuali casi di violazione al RPCT;
- Osserva le misure contenute nel P.T.P.C.T. e nel Codice etico;

- Presta la propria collaborazione al RPCT fornendo le informazioni necessarie e pertinenti alla propria Area

A) Area acquisizione e progressione del personale

- Reclutamento
- Progressioni di carriera
- Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture[4]

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- Requisiti di qualificazione (albo fornitori)
- Requisiti di aggiudicazione
- Valutazione delle offerte
- Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
- Procedure negoziate
- Affidamenti diretti
- Revoca del bando
- Redazione del cronoprogramma
- Varianti in corso di esecuzione del contratto
- Subappalto
- Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

Attività nella fase preliminare:

[4] Tra le novità più significative del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.L.vo n. 36.2023) spicca il «principio del risultato» (art. D.L.vo cit.). Principio del risultato vuol dire che il mezzo, procedura o contratto, è non fine a se stesso; ma va costantemente collegato all'effettivo soddisfacimento dell'esigenza che ha mosso la macchina della committenza. Un'autentica svolta, se si compara con il Codice precedente, calibrato piuttosto sulla procedura e sulla prevenzione.
Connesso con tale principio è quello della «conservazione dell'equilibrio contrattuale» (art. 9 D.L.vo cit.) che riscrive il rapporto tra eccessiva onerosità sopravvenuta e contratto pubblico, aprendo al dovere, da legge o da bando, della sua «rinegoziazione».In breve, si preferisce, per l'importanza del risultato da salvaguardare, far salvo il contratto imponendo alle parti di trovare un nuovo equilibrio se quello originario è venuto meno per l'impatto di fattori esterni.
In questa fase possono annidarsi aspetti corruttivi che vanno opportunamente attenzionati nelle sessioni formative/informative, tenendo a mente che le condizioni per l'effettiva rinegoziazione sono strette, anzitutto per l'immanenza dell'invarianza finanziaria: aspetti da non sottovalutare, perché se la novità è concettualmente notevole, la sua applicazione resta sottoposta a diverse limitazioni.
Se la rinegoziazione consensuale fallisce, si passa a quella contenziosa. Per l'articolo 120, comma 8 del nuovo Codice, in caso di mancato accordo «la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario».

- valutazione dei fabbisogni
- per affidamenti sottosoglia: indagini di mercato tra uno o più operatori;
- per affidamenti sopra soglia: predisposizione di bandi di gara e documentazione annessa;
- attività di verifica ai fini della validazione di progetti.

Attività nella fase selettiva:

- per affidamenti sottosoglia: affidamento incarichi
- per affidamenti sopra soglia: attività connesse alla gestione delle gare di appalto di competenza dell'area (predisposizione atti per svolgimento gara, attività in commissione giudicatrice, predisposizione atti per aggiudicazione e per stipula contratti).

Attività nella fase esecutiva:

- affidamento incarichi, redazione e stipula contratti;
- gestione dell'esecuzione degli affidamenti / contratti;
- gestione degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e pubblicità appalti;
- predisposizione di atti per rendicontazione di attività che godono di finanziamenti pubblici.

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- Autotutela
- Comminazione sanzioni
- Riscossione stragiudiziale

Per ciascuna area di rischio si è provveduto ad organizzare una condivisione dell'*assessment* con gli apicali interessati, al fine di meglio definire il contesto interno ed esterno, formulando esempi di possibili casi di corruzione [5] fino a predefinire le azioni / misure che l'azienda intende porre in campo per la mitigazione del rischio, **seguendo la valutazione delle probabilità e l'importanza dell'impatto come prestabilito nell'all. 5 del PNA**.

Di seguito si riportano alcuni criteri che animano la formulazione delle procedure funzionali alla neutralizzazione dei rischi: *A) "Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, protetta, coerente e congrua"; B) "Nessuno può gestire in autonomia e indipendenza un intero processo"; C)*

[5] V.si All. n. 3 al PNA.

"Documentazione dei controlli-vigilanze"; D) "assenza conflitto di interesse"; E) "erogazione di formazione/informazione generica sulle specifiche del PTPC; formazione specifica in rapporto alle peculiarità della corruzione. Documentazione della formazione e previsione di test di apprendimento"; F) "competenze in seno ai soggetti preposti (culpa in eligendo)".

Il monitoraggio si estrinseca, principalmente, attraverso:

- L'Analisi degli indicatori predisposti in sede di risk assessment
- Revisione del contesto interno ed esterno
- Vaglio e gestione delle segnalazioni pervenute;
- Controllo delle dichiarazioni in materia di incompatibilità ed inconferibilità;
- Ricezione e analisi dei flussi informativi;
- Verifica del rispetto delle procedure e dei regolamenti interni, nonché dello standard anticorruzione, volti a disciplinare le attività dei decisori di spesa;
- Controllo sui provvedimenti interni emanati che incidono sulla materia della prevenzione della corruzione e la trasparenza;
- Monitoraggio sulla trasparenza.

Annualmente la società valuta, in sede di aggiornamento, l'adeguatezza delle misure adottate per, eventualmente, rimodularle, assumendo, ad esempio i seguenti indicatori:

a. Il numero e l'entità delle eventuali segnalazioni pervenute.
b. Il numero e l'entità delle eventuali sanzioni erogate a seguito di segnalazioni.
c. Numero delle condanne per reati corruttivi, anche di primo grado, eventualmente emesse nei confronti del personale della società.
d. Il numero e l'entità delle eventuali rotazioni straordinarie attivate.
e. Stato attuazione flussi.
f. Il numero e l'entità delle richieste di accesso pervenute.
g. Svolgimento della formazione.
h. Esito indagini/vigilanze interne.

Ad oggi, dall'analisi degli indicatori predetti, non emergono atti corruttivi, abusivi, illeciti o di maladministration, né inadempimenti in materia di trasparenza.
La formazione in materia di prevenzione della corruzione è strutturata mediante sensibilizzazione dei referenti esposti al rischio e ciò può avvenire anche mediante apposita documentazione (es. slides) esplicativa dei rischi e dei doveri attesi dall'organizzazione.

Alle aree sopraindicate si aggiungono quelle declinate nella matrice di rischio 231, tra cui si riportano:

1. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali: si tratta dei rapporti istituzionali con soggetti pubblici quali, ad esempio, i sindaci, gli assessori etc.
2. Rapporti con autorità di vigilanza relativi allo svolgimento di attività disciplinate dalla legge (es. ANAC, Corte dei Conti, Garante Privacy, ecc.).
3. Redazione e revisione contratti, regolamenti ed atti societari in genere.
4. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente: riguarda le operazioni relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge e degli adempimenti legislativi legati alla tenuta dei registri contabili e dei libri sociali.
5. Controllo di gestione: analisi, elaborazioni e report di carattere civilistico e gestionale nell'ambito della contabilità industriale tenuta da PicenAmbiente S.p.a.
6. Attività nell'ambito della fase di fatturazione: emissione e registrazione fatture di vendite ed acquisti.
7. Attività nell'ambito della fase di rendicontazione: predisposizione di atti per rendicontazione di attività che godono di finanziamenti pubblici.
8. Attività relative alle riunioni assembleari: si tratta delle attività di preparazione, di svolgimento e di verbalizzazione delle riunioni assembleari.
9. Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni: trattasi degli adempimenti connessi alla gestione delle attività in oggetto al fine di salvaguardare il patrimonio della società (aumenti e riduzioni di capitale; operazioni su partecipazioni; acconti su dividendi; conferimenti, fusioni e scissioni; distribuzione utili e riserve)
10. Gestione dei flussi finanziari: l'attività si riferisce alla gestione ed alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività di impresa e alla gestione dei fondi PNRR.
11. Selezione e gestione dei Partner: si tratta dell'attività di scelta dei Partner per la realizzazione di joint venture/A.T.I.
12. Rapporti con le partecipate o organizzazioni che detengono quote del capitale sociale.
13. Gestione delle assunzioni del personale e del sistema premiante
14. Protocollo e archiviazione.
15. Gestione di iniziative socio/culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità: si tratta della gestione di iniziative sociali/liberalità e dell'attività di gestione degli omaggi e attività promozionali/pubblicitarie, di organizzazione/sponsorizzazione di eventi divulgativi a scopo di promozione dell'immagine della Società (es. convegni, fiere, congressi, etc.), anche utilizzando beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità nonché dell'attività di gestione delle spese di rappresentanza.

16. Gestione Tributi e imposte: controllo flussi e qualità dei dati del sistema di contabilità a garanzia della fedeltà del dato fiscale

17. Controllo di gestione: analisi, elaborazioni e report di carattere civilistico e gestionale e alla gestione dei fondi PNRR

Per quanto concerne, invece, la gestione dei fondi derivanti da PNRR i rischi corruttivi ipotizzati attraverso la gestione dei fondi derivanti da PNRR e le misure di contenimento da attivare possono così declinarsi:

Rischi:

- Produzione di documentazione non veritiera;
- Carenza dei controlli (preliminari, concomitanti e successivi);
- Carente produzione della documentazione a supporto dell'attività svolta nella gestione dei fondi derivanti da PNRR;
- Gestione dei processi decisionali in conflitto d'interessi.

Misure:

- Applicazione circolare n. 30 dell'11/08/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR".
- Applicazione dei controlli prescritti nel documento recante le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" per i soggetti attuatori.

Individuazione degli eventi rischiosi per le sopra elencate aree (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Produzione documentale non veritiera.
- Comunicazioni ufficiali non veritiere
- Produzione e comunicazione di documentale (fatture e rendicontazione) non veritiera.
- Carenza di controlli documentali e gestori
- Omessa o insufficiente profilazione
- Carenza di documentazione a supporto della procedura seguita;
- Carenza di controlli incrociati nelle procedure decisionali;
- Carenza di verifiche nell'esecuzione della selezione;
- Carente oggettività nella scelta del personale;
- Carente oggettività nell'esecuzione del contratto.

Indicatori di rischio considerati:

- gestione di risorse economiche: si/no.
- esposizione dell'area alle interazioni esterne nell'esercizio delle proprie funzioni: si/no.
- sussistenza di discrezionalità nella scelta delle decisioni: si/no.
- assoggettabilità a norme pubblicistiche: si/no.
- lo svolgimento di tali attività può avvenire con l'interazione di altre aree: si/no.

Misure di prevenzione del rischio

In generale si richiamano i protocolli e i flussi informativi, nonché le altre misure di prevenzione previste nell'ambito del MOG 231.

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le principali misure di cui a seguire, comuni e obbligatorie per tutti i dipendenti, tra cui si segnala: Misure di comportamento, Codice Etico, Protocolli 231, Regolamenti interni, Flussi informativi da e verso l'Organismi di Vigilanza, Istruzioni operative e formazione, Accesso civico.

Misure di comportamento

Nella formazione dei provvedimenti si prescrive che:

- attenersi al rigoroso rispetto degli atti, protocolli, regolamenti e procedure interne.
- con particolare riguardo agli atti con cui si esercita discrezionalità amministrativa e tecnica, debba essere motivato adeguatamente l'atto;
- l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità.
- Comunicazione tempestiva al RPCT di condanne emesse nei propri confronti, anche in primo grado, per reati corruttivi o contro la pubblica amministrazione in genere;
- Produrre documentazione completa e veritiera.
- Comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, precisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi.
- Segnalare al proprio Responsabile di servizio/area la sussistenza di conflitti di interessi rispetto all'attività da porre in essere, alla decisione da adottare o al procedimento da seguire..
- Segnalare di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Misure di trasparenza e oggettività

Nella redazione degli atti si prescrive di:

- attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità;
- attenersi ai principi di completezza e veridicità.

Nei rapporti con i cittadini e con i privati si prescrive di

- assicurare la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;
- non porre in essere atti preferenziali e trattamenti discriminatori.

Nel trattamento dei dati personali si prescrive di:

- rispettare le prescrizioni di legge di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento UE n. 679/2016;
- non lasciare incustodite le proprie credenziali, neanche temporaneamente;
- non trattare dati personali se non autorizzati a tal fine;
- non trattare dati personali per finalità diversa da quelle per le quali è stato fornito il consenso;
- acquisire il consenso informato da parte dell'interessato ogni qual volta vengono acquisiti dati personali.

Indicazione dei criteri di rotazione del personale

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale.

L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

PicenAmbiente S.p.a. è una società di capitali a partecipazione pubblica non di controllo. La società non ha ritenuto di adottare tale misura di prevenzione atteso che la stessa causerebbe inefficienza fino a precludere la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini. Pertanto, si è ritenuto di non applicare nessuna rotazione del personale, anche in considerazione dell'esame del contesto interno ed esterno, unitamente alla valutazione del pregresso.

Si evidenzia inoltre che l'ANAC, con delibera n. 1134/2017, ha espressamente trattato il tema della rotazione, stabilendo che *"...La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (c.d Segregazione delle funzioni) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche."*.

Conflitto di interessi

Consiste nella situazione e/o condizione in cui versa un soggetto della società o anche un professionista di cui questa si avvalga in relazione ad un atto giuridico da compiersi per conto di quest'ultima (sia che l'atto abbia natura decisoria, sia che esso abbia natura consultiva, di verifica o controllo) tale da poterne pregiudicare in concreto la genuinità o l'utilità; il modello di organizzazione e gestione disciplina le modalità idonee a superare le ipotesi di conflitto di interessi (promozione del principio di collegialità, astensione o solo dichiarazione dell'interessato (cfr. art. 2391 c.c.), interessamento dell'OdV o di diverso organo di controllo deputabile, ratione materie, alle due diligence etc.), oltre a prevedere ipotesi di incompatibilità/inconferibilità di incarichi e/o funzioni.

Gli amministratori, i consulenti, le risorse aziendali, a qualsiasi titolo e/o livello, sono tenuti a rispettare le regole sul conflitto di interessi disposte nel codice etico della società.

Revolving doors

La società assume il rigoroso impegno perché siano evitati incarichi professionali specifici a pubblici dipendenti tuttora in servizio nella PA ovvero a Pubblici dipendenti che siano stati dipendenti presso la PA nell'ultimo biennio.

La norma (art. 53, co. 16 ter, D.L.vo n. 164/2001, impone una limitazione della libertà negoziale del dipendente pubblico per un determinato periodo di tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, al fine di evitare che lo stesso, durante il periodo di vigenza del rapporto di pubblico impiego, possa manifestare un interesse alla stipulazione di accordi fraudolenti, che pregiudichino l'interesse pubblico specifico cui è istituzionalmente demandata la funzione dell'ente pubblico, violando i presidi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa cui all'art. 97 cost.

In pratica, con il divieto di pantouflage si preclude ai dipendenti pubblici, che abbiano esercitato funzioni di responsabilità, di instaurare rapporti di lavoro, per un periodo di tre anni, con i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione di appartenenza.

Secondo un'interpretazione fortemente estensiva dell'ambito di applicazione soggettivo della norma (cfr. Anac, orientamento n. 3 del 04/02/2015), rientrerebbero nel novero di pubblici dipendenti anche i soggetti titolari di uno degli incarichi cui al d.lgs. 08/04/2013, n. 395 (dirigenziale interno ed esterno, amministrazione di vertice, ecc.), ivi compresi i soggetti esterni con i quali la pubblica amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato od autonomo.

Analogo criterio interpretativo è stato applicato per la definizione dei soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso poteri autoritativi e negoziali, che comprende anche i soggetti formalmente privati ma partecipati o controllati da una pubblica amministrazione.

Specificazione del concetto di "poteri autoritativi o negoziali". Detta definizione, secondo l'interpretazione fornita dall'ANAC, è riferita, anzitutto, a coloro che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto dell'amministrazione, siffatti poteri, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi per conto dell'amministrazione ovvero tramite la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente.

La norma è altresì rivolta ai soggetti che, pur non esercitando tali poteri, sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (ad esempio: pareri, certificazioni, perizie), che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente. Invero, tenuto conto delle finalità della norma – volta ad evitare che il dipendente possa sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per ottenere un lavoro presso

l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto – si è ritenuto come non sia necessario che l'ex dipendente sia propriamente titolare della specifica funzione, essendo sufficiente che la sua attività (che può sostanziarsi, come anticipato, anche in atti amministrativi di carattere squisitamente Endoprocedimentale), abbia concorso a formare la volontà finale dell'ente per il quale egli presta il proprio lavoro.

Misure di prevenzione

- apposite clausole negli atti di assunzione del personale (sensibile) che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;
- i questionari di indagine interna saranno integrati con l'apposita dichiarazione con cui il destinatario del flusso si pronuncia nel merito del divieto normativo in questione;

La società verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 20136[7].
Le condizioni ostative sono quelle previste nei documenti normativi di riferimento, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.
L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.
La società verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma

---

A) [7] *Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali* - Per gli amministratori, le cause ostative sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n 39/2013:
- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 6, sulle "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale";
- Per i dirigenti, si applica l'art.3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione. Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.
Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:
- art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in particolare, il co. 2;
- art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i co. 2 e 3;
- art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali";
- art. 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00081) *(GU n.92 del 19-4-2013)*) per le situazioni contemplate nei medesimi Capi.

Il controllo deve essere effettuato:

– all'atto del conferimento dell'incarico;

– annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinchè siano prese le misure conseguenti.

Adozione di misure per la tutela del whistleblower

Si rimanda ai paragrafi del MOG 231.

Formazione

La società organizza la formazione rivolta al personale dipendente, anche a tempo determinato, in materia di anticorruzione e trasparenza.

I fabbisogni formativi sono individuati dal RPCT, in cooperazione con l'OdV, attraverso un Programma formativo annuale.

Il Programma formativo annuale dovrà prevedere lo scadenziario degli incontri formativi a livello generale e specifico, con la previsione di questionari di verifica (catalogati e conservati dal RPCT).